



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

MARINA MILITARE ITALIANA

E

LEGA NAVALE ITALIANA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La **Marina Militare Italiana** (nel seguito denominata “M.M.”), con sede legale in Roma, Piazza della Marina, n. 4 (Codice Fiscale 80234970582), rappresentata dal Capo di Stato Maggiore *pro tempore*, Amm. Sq. Giuseppe CAVO DRAGONE, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

E

la **Lega Navale Italiana** (nel seguito denominata L.N.I.), con sede legale in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 54, rappresentata dal Presidente Nazionale *pro tempore* Amm. di Sq. (aus) Donato MARZANO, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

(M.M. e L.N.I. nel seguito, singolarmente, anche la “Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”).

VISTI:

- l’articolo 20 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”, che individua la L.N.I. tra gli Enti posti sotto la vigilanza del Ministero della Difesa;
- gli articoli 65 e seguenti del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, che definisce la natura e i compiti della L.N.I. nonché la sua organizzazione periferica e la gestione;
- gli artt. 1, 1bis, 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” per la parte in cui prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, relativo alla disciplina di “Contratti di sponsorizzazione e di accordi di collaborazione, convenzioni con enti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività”;
- il D.lgs. nr. 81/2008 integrato e corretto dal D.Lgs. 03.08.2009, nr. 106 e dal TUOM concernente le disposizioni “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la L. n. 448/01 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, relativamente alla disciplina sull’istituzione di organismi collegiali;

- il D.I. nr. 162/12, “Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l’arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 300, comma 4, del D.lgs. nr. 66/10”, che riporta, nell’Allegato 6, dell’articolo 2, comma 1, lettera b), gli stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi tutelati in ambito interforze” e s.m.i.;
- la Direttiva SMD – L – 027 che regola gli aspetti amministrativi legati all’Istituto della c.d. “permuta”, alla quale eventuali oneri del presente Accordo o di Atti da esso discendenti saranno soggetti e per i quali è comunque prevista la preventiva autorizzazione dello SMD;
- il D.L. n. 78/10 convertito con L. n. 122/10, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” relativamente alle modalità di rimborso delle spese di organismi collegiali;
- il Regolamento UE N. 2016/679 “Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- il D.P.R. n. 3/1957 e L. n. 241/1990, concernente la materia del segreto d’ufficio;
- la L. n. 124/2007, il DPCM 22.07.2011, così come integrato dal DPCM n. 3 in data 2/12/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015, n. 5: Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”;
- la pubblicazione SMM 120/UEU “Visite alle Unità Navali, ai Comandi/Enti della MM e agli stabilimenti industriali di interesse militare” che contempla – nell’allegato alla Direttiva - specifiche norme a tutela delle informazioni non classificate e del segreto militare;
- la Direttiva SMD – F – 013 Ed. 2017 “Direttiva concernente le modalità e le procedure per l’attribuzione a Difesa Servizi S.p.A. dell’attività di gestione economica di beni e servizi resi dall’A.D. e relativa gestione”;
- la Direttiva SMM-AMM-1088 “Istruzioni applicative generali per l’attuazione delle permutate di materiali o prestazioni” – edizione 2021;
- la pubblicazione SMM 25 ed. 2014 “Direttiva sugli Accordi”;
- la pubblicazione S.M.M. 104 “Regolamento dello sport velico della Marina Militare”;
- lo statuto della L.N.I., approvato con decreto 21 maggio 2012 del Ministero della Difesa di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il relativo Regolamento;

PREMESSO CHE:

La Lega Navale Italiana:

- ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n. 70 è Ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, preposto a servizi di pubblico interesse e che ai sensi del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, ha lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili;
- nell'ambito dei propri fini istituzionali e ai sensi dell'art. 2 dello Statuto approvato con decreto 21 maggio 2012 del Ministero della difesa di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili:
 - si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 al fine di svolgere attività di promozione e utilità sociale;
 - promuove iniziative di protezione ambientale agli effetti della legge 8 luglio 1986, n.349 e successive modificazioni;
 - promuove e sostiene la pratica del diporto, degli sport marinareschi e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229;
 - organizza, nei mesi estivi, soggiorni a carattere nazionale ai giovani, in età scolare, presso i dipendenti Centri Nautici allo scopo di avviarli alla pratica marinaresca ed all'esercizio di una o più sport nautici ed acquatici (vela, nuoto, canottaggio, surf, etc.);
 - svolge attività culturale, promuove e sviluppa corsi di formazione professionale;
 - promuove la nautica solidale per avvicinare tutti al mare;

La L.N.I. e la M.M. hanno comune interesse a:

- perseguire obiettivi comuni in pieno spirito di collaborazione;
- agevolare l'integrazione delle comunità militari con quelle locali e perseguire la reciproca conoscenza con il mondo esterno, assicurando un giusto e concreto ritorno d'immagine in virtù della diffusione capillare sul territorio nazionale delle strutture periferiche della L.N.I.;

- trasmettere un modello esistenziale basato sui principi dell'etica, della solidarietà, dell'amore per lo sport e del mare e sul rispetto dell'ambiente;
- sviluppare i comuni sentimenti fra il personale in servizio della M.M. e i Soci della L.N.I., verso la diffusione nella popolazione, soprattutto quella giovanile, dello spirito marinaro, della conoscenza dei problemi marittimi, dell'amore per il mare e la tutela del suo ambiente;
- creare sinergie fra l'attività della L.N.I. e quelle di altri Enti o Organismi comunque collegati alla M.M.;
- valorizzare le esperienze maturate dai Soci della L.N.I., già in servizio nella M.M., preservando il loro prezioso insieme di conoscenze e utilizzandolo, all'occasione, in tutti quei settori di supporto formativo e logistico del personale M.M. la cui gestione ne consenta l'impiego;
- contribuire alla conservazione della memoria storica delle tradizioni marinaresche del Paese nell'ottica di favorirne la diffusione anche al fine di promuovere le opportunità di lavoro che il mare offre alla popolazione e ai giovani in particolare.

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Generalità)

La premessa costituisce parte integrante del presente protocollo.

Art. 2

(Oggetto)

Il presente Accordo di collaborazione ha per oggetto l'impegno della L.N.I. e della M.M. a collaborare nell'interesse pubblico e allo svolgimento delle attività connesse ai seguenti settori:

- della comunicazione integrata per la promozione dell'immagine nei confronti della cittadinanza;
- della protezione ambientale del mare e delle acque interne;
- della promozione degli sport acquatici e a carattere marinaro e velico in particolar modo;
- della regolamentazione dei brevetti e delle qualifiche professionali necessarie per

l' idoneità degli istruttori professionali di vela di cui all' art 21, comma 6, lettera a, del D.Lgs. 12 novembre 2020, n. 160.

Tali forme di collaborazione si potranno sviluppare anche attraverso:

- illustrazione e sponsorizzazione della strategia marittima nazionale con iniziative congiunte o coordinate (convegni, interventi media, etc.), anche in ambito scolastico;
- adozione di una comune policy di comunicazione e di valorizzazione delle rispettive iniziative, attraverso i rispettivi canali di comunicazione;
- approfondimento di tematiche di interesse storico e delle tradizioni nautiche avvalendosi del materiale documentario presente presso l'archivio del Centro Studi e Tradizioni Nautiche della L.N.I. e presso l'Ufficio Storico della MM, divulgando i risultati dell'attività attraverso iniziative congiunte o coordinate;
- pubblicità nei rispettivi Notiziari/Riviste di iniziative della F.A. (esempio reclutamento) e della L.N.I. (Centri Nautici Nazionali, Centri Culturali, etc.);
- l'organizzazione di eventi culturali attinenti al mare anche aperti alla cittadinanza;
- l'allestimento di spazi in comune nell'occasione di manifestazioni fieristiche aventi per oggetto il mare e le attività comunque connesse con l'ambiente marino;
- supporto a manifestazioni a carattere sportivo di interesse comune anche a favore di categorie sociali meno agiate;
- l'organizzazione di temporanei imbarchi o di uscite in mare a bordo di Unità navali a vela della M.M. a favore dei Soci giovani della L.N.I.;
- collaborazione per specifiche attività di protezione dell'ambiente marino e acque interne;
- collaborazione tra il centro remiero di Sabaudia e la sezione velica di Mariscuola Taranto ed i CNN sia per lo svolgimento di corsi sportivi (vela, canoa, canottaggio etc.) a favore della popolazione giovanile compresa quella dei familiari dei Militari e soci della LNI attraverso la definizione dei rispettivi apporti in termini di strutture, mezzi, istruttori e logistica. Nonché con il supporto di istruttori e mezzi da parte dei CNN in occasione di manifestazioni sportive;
- accesso al personale militare dipendente ed ai relativi familiari, ai servizi offerti a livello nazionale (CNN) e dalle Sezioni, alle stesse condizioni dei soci della LNI;
- gemellaggio con i Gruppi Sportivi Subacquei della Lega Navale per iniziative di ricerca e protezione ambientale;
- la disponibilità da parte della L.N.I., verso i mezzi e il personale della M.M. e/o degli iscritti allo Sport Velico Marina Militare (SVMM), e viceversa, delle banchine e degli apprestamenti logistici presenti nelle proprie sedi (Sezioni) in caso di temporanea sosta

di Navi Scuola minori a vela, imbarcazioni dello SVMM e del Centro Sportivo Agonistico di Vela Olimpica e di Altura, impegnate in attività istituzionali;

- la disponibilità da parte della MM ad ospitare presso i propri comprensori, subordinatamente alle preminenti esigenze di F.A., sistemazioni delle Strutture Periferiche della LNI, ai sensi della disciplina finanziaria richiamata al successivo art. 20;
- iniziative congiunte rivolte alla celebrazione della “Giornata del Mare” stabilita nella giornata dell’11 aprile dal D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, art. 36 e per altre attività relative al mare.

Art. 3

(Accordi attuativi discendenti)

1. Le Parti potranno formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi discendenti sottoponibili, in ragione della loro tipologia, di volta in volta alla preventiva autorizzazione dello SMD e soggiacenti alla disciplina finanziaria richiamata al successivo art. 20.
2. Nell’ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:
 - le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
 - le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
 - gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
 - i benefici in termini di contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento, supporto a mezzi e strutture delle Parti;
 - il personale coinvolto.

Art. 4

(Regole di comportamento presso la sede dell’altra Parte)

1. Il personale di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell’altra Parte per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
2. Il personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di

organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenersi.

3. Dovrà inoltre, essere necessariamente redatto e sottoscritto dalle Parti un documento di cooperazione e di coordinamento nell'attuazione degli interventi e delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro ed informazione sui rischi interferenziali come stabilito dal, l art. 26 comma 2) del D. Lgs. 81/2008.
4. A tal fine, il documento di cui al comma 3 sarà predisposto e condiviso nei contenuti generali e successivamente integrato e particolareggiato a cura dei datori di lavoro o dirigenti prevenzionali con i rischi sito-specifici ove si svolgono le attività, in osservanza delle disposizioni dell'art. 26, comma 3 ter del D. Lgs. 81/2008.

Art. 5

(Riservatezza)

1. 1. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.
2. Il compendio normativo deputato alla tutela della documentazione classificata dovrà essere scrupolosamente applicato alla totalità delle attività generate dall'Accordo.
3. Ove la collaborazione in esame comporti la pur minima possibilità di compromissione, l'attività dell'Accordo sarà limitata a carattere "non classificato".

Art. 6

(Attività mediatica)

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Accordo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le Parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione.
2. Le Parti esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Art. 7

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 8

(Copertura assicurativa)

1. Il personale che svolgerà le attività oggetto del presente Accordo presso i locali dell'L.N.I. o della M.M., in generale dovrà essere in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dell'A.D. per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.
3. La polizza assicurativa stipulata a cura della L.N.I. coprirà, oltre ai danni provocati al personale, attrezzature o immobili di Forza Armata dai soci o da chiunque venga fatto accedere alle strutture della M.M., anche eventuali danni subiti da parte dei soci o da chiunque venga fatto accedere alle strutture della M.M..

Art. 9

(Durata, rinnovo e recesso)

1. Il presente Accordo avrà una durata pari ad anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. Al termine dei tre anni le Parti, in esito alla relazione sulla valutazione dei risultati conseguiti durante la collaborazione di cui al precedente art. 2, valuteranno congiuntamente la possibilità di rinnovare il presente Accordo.
3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 60 (sessanta) giorni.
4. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi di cui all'art. 3 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 10

(Referenti per l'attuazione dell'Accordo)

1. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Referente nominato da ciascuna Parte.
2. Il Referente dell'Accordo per la L.N.I. è individuato nella persona del Direttore Generale *pro tempore* della Lega Navale.
3. Il Referente dell'Accordo per la M.M. è individuato nel Capo *pro-tempore* del Ufficio Affari Generali dello Stato Maggiore della Marina Militare.
4. Le Parti si impegnano ad indire riunioni con cadenza almeno semestrale, nel corso delle quali potranno essere evidenziate eventuali criticità emerse in relazione al rispetto della normativa vigente. Eventuali ulteriori incontri potranno essere richiesti in ogni tempo da ciascuna delle Parti, previa comunicazione dell'argomento oggetto di trattazione.

Art. 11

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni nonché del GDPR Reg. UE 2016/679.

Art. 12

(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

1. Le Parti forniscono gli apporti di cui al presente accordo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte e/o, se istituito, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità.

A tal riguardo si specifica che il personale dell'Amministrazione Difesa, chiamato a svolgere in virtù del presente Accordo attività a qualunque titolo presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità militare e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.

2. Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche solo potenzialmente,

comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.

3. Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

Art. 13

(Tutela del patrimonio informativo della Difesa)

1. In ragione dell'esigenza rappresentata dai dettami della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'A.D, partecipante, a qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti la sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall'acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l'Amministrazione della Difesa e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente sottoscrizione di apposito modulo. In ogni caso nell'ambito della collaborazione di cui trattasi, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.
2. È, ad ogni modo, facoltà dell'Ente militare coinvolto, interrompere/sospendere il presente Accordo, nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando il predetto Ente, a suo insindacabile giudizio, valuti la condotta della controparte difforme dall'enunciato di cui al precedente comma.
3. Le previsioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

Art. 14

(Diritti di proprietà intellettuale)

1. Tutta la documentazione e le informazioni messe a disposizione delle Parti, per lo svolgimento delle singole attività di collaborazione, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte autrice.
2. Le Parti si impegnano ad utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi legati all'attività oggetto di collaborazione e a non divulgarle verso terzi senza preventiva autorizzazione congiunta.
3. Tutto il materiale ed i documenti prodotti nel corso delle diverse attività concordate rimangono nella esclusiva disponibilità delle Parti, che si impegnano a non consegnarli o

divulgarli a terzi senza le preventive autorizzazioni congiunte, fatto salvo il diritto di divulgazione di tali informazioni verso gli Enti e Comandi dell'Amministrazione Difesa, per i propri fini istituzionali. Il compendio normativo deputato alla tutela della documentazione classificata dovrà essere scrupolosamente applicato alla totalità delle attività generate dal protocollo d'intesa in parola.

Art. 15

(Uso del logotipo/logo istituzionale)

1. Esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività di cui all'oggetto del presente accordo e nell'ambito delle attività da questo discendenti, le parti potranno utilizzare in maniera gratuita, per la sola durata delle singole iniziative di volta in volta concordate tra le Parti, il logotipo/logo istituzionale di rispettiva proprietà, che, in nessun caso, sarà consentito per la promozione e sviluppo di attività aventi fini di lucro.
2. Le Parti si impegnano a rispettare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Accordo, oltre che nell'utilizzo del reciproco logotipo/logo, l'immagine dell'altra parte nonché ad osservare e rispettare le prescrizioni vigenti, che saranno eventualmente messe a disposizione dell'altra parte per opportuna conoscenza.
3. L'autorizzazione all'utilizzo del reciproco logotipo/logo non potrà in alcun caso intendersi quale cessione della proprietà e/o concessione in favore dell'utilizzatore di diritti di qualsivoglia tipologia sullo stesso. Le Parti pertanto dichiarano di essere a conoscenza del fatto che, l'utilizzo del logotipo/logo dell'altra senza la previa autorizzazione di cui sopra e/o in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo, sarà in ogni caso ritenuto utilizzo abusivo.

Art. 16

(Conflitto di interessi)

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti confermano l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del medesimo.
2. Parimenti ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'esecuzione del presente Accordo dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne comunicazione alle altre, che procederanno alle valutazioni del caso.
3. Ove una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti in tema di assenza di conflitti di interessi, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa della Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 17

(Modifiche all'Accordo)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 9. Per la M.M. sarà sempre necessaria la preventiva autorizzazione dello Stato Maggiore Marina.

Art. 18

(Divieto di cessione)

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 19

(Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 20

(Apporti e Oneri finanziari)

1. Dall'esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Difesa per gli esercizi finanziari di riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità degli apporti.
2. Gli eventuali accordi attuativi discendenti e le possibili collaborazioni con terzi nonché gli oneri, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione degli stessi, dovranno rispettare i medesimi criteri e potranno essere regolati attraverso la disciplina prevista dall'art.15 della legge 241/90, ovvero, nel caso si configuri il perseguimento di un obiettivo non comune e/o prevalente di una delle Parti, anche attraverso il ricorso all'istituto giuridico della permuta, ai sensi della normativa vigente nonché previo interessamento di Difesa

Servizi S.p.a. qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 21

(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 22

(Firma)

Il presente Accordo sarà sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis L. 241/90, a pena nullità dello stesso.


LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma, _____

Per la Marina Militare Italiana

Il Capo di Stato Maggiore

Amm. Sq. Giuseppe CAVO DRAGONE



Per la Lega Navale Italiana

Il Presidente Nazionale

Amm. Sq. (afus) Donato MARZANO

